

N. R.G. 2957/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
 Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Maria Rosa Busacca	Presidente
dr. Anna Mantovani	Consigliere
dr. Roberta Nunnari	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2957/2020 promossa in grado d'appello

DA

██████████ - S.P.A. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in Via ██████████ 20159 Milano presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████

APPELLANTE

CONTRO

██████████ S.P.A. MILANO (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in Via ██████████ 17 22063 Cantu' presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████

APPELLATA

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI.

PER L'APPELLANTE ██████████ SPA

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 861/20 notificata il 05.11.20. Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero ex adverso proposte.

IN VIA ISTRUTTORIA Previa ammissione della prova per testi sui capi che seguono (senza inversione dell'onere probatorio e con espunzione delle espressioni inammissibili). *1. Vero che, nel mese di giugno del 2017, ██████████ s.p.a. subappaltava a ██████████ la realizzazione di un magazzino autoportante presso la committente ██████████ s.p.a. (ing. ██████████) *2. Vero che ██████████ si impegnava a realizzare le coperture, i tamponamenti e le scaffalature del magazzino di cui al capo che precede. (ing. ██████████) *3. Vero che ██████████ s.p.a. richiedeva a ██████████ di rivolgersi a ██████████ per la fornitura dei pannelli, specificando che si era già rivolta a quest'ultima per la fornitura dei pannelli per il magazzino adiacente realizzato nel 2012 e richiedendo che gli stessi avessero le caratteristiche estetiche di quelli del precedente magazzino. (ing. ██████████) *4. Vero che ██████████ si rivolgeva a ██████████ per la fornitura dei pannelli, comunicando che stava realizzando per ██████████ s.p.a. un magazzino adiacente a quello del 2012, e comunicava la volontà della committente di avere pannelli uguali, per caratteristiche estetiche, a quelli forniti per il magazzino realizzato precedentemente. (ing. ██████████) *5. Vero che, in seguito alla richiesta di cui al capo che precede, ██████████ con la comunicazione in data 04.05.17, inviata dal geom. ██████████ all'ing. ██████████, formulava a ██████████ la propria offerta con specifiche annotazioni tecniche (doc. n. 1 che viene rammostrato). (ing. ██████████) *6. Vero che ██████████ aveva sostituito i pannelli forniti a ██████████ s.p.a. nel 2012 poiché deformati. (ing. ██████████) *7. Vero che ██████████ veniva a conoscenza della circostanza di cui al capo che precede successivamente a



fatti per cui è causa. (ing. ██████████ *8. Vero che ho redatto la perizia prodotta da ██████████ sub doc. n. 44, che mi viene rammostrato e di cui confermo integralmente il contenuto. (ing. ██████████ 9. Vero che ho individuato "la causa delle deformazioni dei pannelli baraccatura di parete nei fenomeni di instabilità elastica locale sulla lamina metallica esterna", ritenendo che "questa disfunzione possa essere data dal fattore che gli elementi costituenti il pannello, non abbiano ricevuto una corretta procedura di incollaggio (lamine e materassino), facendo sì che in taluni casi il pannello non sia da considerarsi come un'unica struttura composta, lamina nervata - materassino - lamina nervata, ma che localmente la copertura esterna sia isolata e distinta dal resto della struttura, andando incontro ai fenomeni su descritti" (doc. n. 44 che viene rammostrato) (ing. ██████████ 10. Vero che, all'atto della fornitura dei pannelli, alcuna indicazione in * 3 * ordine alla movimentazione ed al montaggio dei pannelli, veniva fornita da ██████████ a ██████████ (ing. ██████████ geom. ██████████ *11. Vero che il montaggio dei pannelli veniva subappaltato da ██████████ a ██████████ s.r.l. (ing. ██████████ geom. ██████████ *12. Vero che, in data 19.09.17, ██████████ inviava a ██████████ l'ordine della merce, specificando che si trattava di pannelli di copertura e di tamponamento pareti (doc. n. 3 che viene rammostrato). (ing. ██████████ 13. Vero che, con comunicazione del 13.12.17, ██████████ s.r.l. segnalava a ██████████ la presenza di vizi sulla merce fornita; in particolare, i pannelli, dopo il loro montaggio, avevano subito delle deformazioni e mostravano delle pieghe (doc. n. 11 che viene rammostrato). (ing. ██████████ geom. ██████████ sig. ██████████ *14. Vero che, in data 15.12.17 ██████████ trasmetteva a ██████████ il "modulo di non conformità fornitore" n. 1270/17 relativo ai ddt n. 16860 del 14.11.17 - n. 17068 del 17.11.17 (fatture n. 12813 del 23.11.17 e n. 13335 del 30.11.17) con fotografie allegate (doc. n. 12 che viene rammostrato). (ing. ██████████ sig.ra ██████████ *15. Vero che, in data 15.12.17, ██████████ denunciava a ██████████ la formazione, successivamente alla posa, di una piega su un pannello (doc. n. 13 che viene rammostrato) (ing. ██████████ sig. ██████████ *16. Vero che il geom. ██████████ rappresentante di ██████████ durante una visita in cantiere in data 14.12.17 e con successiva comunicazione telefonica in data 14.12.17 dichiarava all'ing. ██████████ * 4 * ██████████ la idoneità delle operazioni di prelievo, movimentazione e posa dei pannelli nonché degli strumenti utilizzati (doc. n. 15 che viene rammostrato) (ing. ██████████ sig. ██████████ *17. Vero che la idoneità delle operazioni di prelievo, movimentazione e posa dei pannelli nonché degli strumenti utilizzati veniva confermata a ██████████ da ██████████ nelle persone dell'ing. ██████████ e del sig. ██████████ in occasione del sopralluogo in data 08.02.18 e durante il sopralluogo del 17.05.18. (ing. ██████████ ing. ██████████ sig. ██████████ *18. Vero che, in data 08.02.18, si svolgeva l'incontro presso il cantiere di ██████████ tra l'ing. ██████████ ed il geom. ██████████ per ██████████ l'ing. ██████████ per ██████████ il sig. ██████████ per ██████████ s.r.l. ed il dl. ing. ██████████ (ing. ██████████ sig. ██████████ sig. ██████████ ing. ██████████ *19. Vero che, a seguito dell'incontro di cui al capo che precede, con la comunicazione in data 12.02.18, ██████████ consigliava a ██████████ accorgimenti durante l'installazione dei pannelli quali asolature dei fori, giunti di dilatazione, staffe per lo scorrimento dei pannelli (doc. n. 17 che viene rammostrato). (ing. ██████████ *20. Vero che, in data 23.02.18, ██████████ inviava a ██████████ l'ordine n. 213/18 per la fornitura di nuovo materiale in sostituzione di quello fornito (doc. n. 18 che viene rammostrato). (ing. ██████████ sig.ra ██████████ *21. Vero che, dopo la e-mail in data 12.02.18 di ██████████ progettava e realizzava degli "attacchi scorrevoli", ancora oggi in parte * 5 presenti sulla struttura e precisamente sul lato ovest della stessa. (ing. ██████████ ing. ██████████ *22. Vero che, in data 28.03.18, ██████████ informava ██████████ allegando n. 2 fotografie, che i pannelli oggetto dell'ordine n. 213/18 si presentavano a terra, e quindi prima di movimentazione, imbozzamenti ed ammaccature, e procedeva a riposizionare i pannelli rimossi per consentire un riparo del trasloelevatore e delle rulliere automatizzate dalle intemperie. (doc. n. 20 e doc. n. 50 che vengono rammostrati). (ing. ██████████ sig. ██████████ *23. Vero che, in data 29.03.18, ██████████ inviava a ██████████ il "modulo di non conformità fornitore" n. 348/18 (doc. n. 21 che viene rammostrato) con il quale lamentava, con riferimento alla merce di cui ai ddt n. 16860 del 14.11.17 - n. 17068 del 17.11.17 - n. 19154 del 19.12.17 - n. 3916 del 26.03.18 (fatture n. 12813 del 23.11.17, n. 13335 del 30.11.17, n. 14549 del 28.12.18, n. 14550 del 28.12.17), che i pannelli forniti in sostituzione di quelli dell'ordine n. 904/17 presentavano ammaccature. (ing. ██████████ sig. ██████████ *24. Vero che, in data 03.04.18, ██████████ invitava ██████████ a mettere in produzione, per la sostituzione, tutto il lotto oggetto della consegna contestata con il modulo di cui al punto che precede (doc. n. 22 che viene rammostrato). (ing. ██████████ sig. ██████████ ing. ██████████ *25. Vero che, in data 06.04.18, veniva effettuato il sopralluogo presso il cantiere di ██████████ alla presenza del sig. ██████████ per ██████████ e del sig. ██████████ per ██████████ (doc. n. 26 che viene rammostrato). (ing. * 6 ██████████ sig. ██████████ ing. ██████████ *26. Vero che, in data 12.04.18, ██████████ in relazione agli esiti del sopralluogo del 06.04.18, proponeva a ██████████ il ritiro del materiale non conforme e la contestuale sostituzione con nuovi pannelli di spessore 80 mm (i pannelli forniti erano di spessore 50 mm), con l'addebito di una differenza di € 6,00/mq, iva esclusa (doc. n. 27 che viene rammostrato). (ing. ██████████ ing. ██████████ *27. Vero che, con comunicazione del 17.04.18, ██████████ ribadiva la proposta di cui alla precedente comunicazione e dichiarava "il prodotto da voi acquistato risulta non idoneo all'uso a cui è destinato in considerazione della sua composizione, della sua lunghezza e della luce tra gli appoggi" (doc. n. 28 che viene rammostrato). (ing. ██████████ *28. Vero che ██████████ per far fronte agli impegni contrattuali assunti con la propria committente si trovava costretta ad ordinare i nuovi pannelli (doc. n. 29 che viene rammostrato). (ing. ██████████ *29. Vero che, in data 18.04.18, ██████████ inviava la conferma d'ordine n. A 00 5161 a ██████████ che la restituiva controfirmata - comunicando che i nuovi pannelli, con strato isolante di spessore 80 mm, si sarebbero potuti caricare dal giorno seguente e chiedendo l'emissione di una bolla di reso merce per materiale non conforme onde poter emettere la relativa nota di accredito (doc. n. 30 che viene rammostrato). (ing. ██████████ *30. Vero che, in data 18.04.18, ██████████ forniva a ██████████ indicazioni per il fissaggio dei pannelli, alle quali ██████████ si atteneva (doc. n. 31 * *31. Vero che, in data 02.05.18, ██████████ restituiva a ██████████ la merce non conforme di cui ai ddt nn. 520/523/524 in data



02.05.18 (doc. n. 32) e [redacted] emetteva la nota di accredito n. 5449 del 31.05.18 per € 37.787,16 (€ 30.973,08, oltre iva) (doc. n. 33 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] *32. Vero che i pannelli forniti da [redacted] a seguito dell'ordine del 18.04.18 presentavano, prima dell'installazione, ammaccature ed, in data 09.05.18, [redacted] trasmetteva alla convenuta il modulo di non conformità fornitore n. 492/18, con fotografie allegate, con riferimento alla merce di cui ai ddt 5438-5474-5494 del 24.04.18, richiedendo a [redacted] un immediato sopralluogo e la sostituzione della merce (doc. n. 34 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] ing. [redacted] sig. [redacted] *33. Vero che [redacted] riscontrava la presenza di un vizio di saldatura in un pannello ed inviava a [redacted] la comunicazione in data 11.05.18, nella quale lo segnalava (doc. n. 36 che mi viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] sig. [redacted] *34. Vero che, in data 10.05.18, veniva effettuato un sopralluogo presso il cantiere di [redacted] anche in presenza di [redacted] s.r.l., dopo il quale [redacted] comunicava a [redacted] di accantonare i pannelli dichiarati non conformi e autorizzava il caposquadra di [redacted] s.r.l. a valutare a terra l'idoneità dei pannelli sulla base delle indicazioni fornite durante il predetto sopralluogo (doc. n. 37 che mi viene rammostrato). (ing. * 8 [redacted] sig. [redacted] ing. [redacted] sig. [redacted] *35. Vero che, in data 17.05.18, veniva effettuato un sopralluogo alla presenza dell'ing. [redacted] per [redacted] e del sig. [redacted] per [redacted] dopo il quale, [redacted] comunicava a [redacted] che avrebbe provveduto a montare dei pannelli provvisori per la richiesta della committente [redacted] s.p.a. di avere i macchinari presenti nel magazzino protetti dalle intemperie (doc. n. 38 che viene rammostrato), in attesa di ricevere i nuovi pannelli da installare in sostituzione di quelli riconosciuti da [redacted] in data 18.05.18 come non conformi (doc. n. 39 che viene rammostrato). (ing. [redacted] geom. [redacted] ing. [redacted] sig. [redacted] *36. Vero che [redacted] riscontrava la presenza di un pannello che presentava imbozzamento (doc. n. 41 che viene rammostrato) ed in data 08.06.18 lo segnalava a [redacted] la quale in data 12.06.18 si impegnava a sostituirlo (doc. n. 42 che viene rammostrato). (ing. [redacted] ing. [redacted] sig. [redacted] sig. [redacted] *37. Vero che, in data 27.10.18, [redacted] riceveva la comunicazione dell'ing. [redacted] direttore dei lavori, il quale comunicava di aver riscontrato la problematica della "piegatura/ingobbimento" su altri pannelli del magazzino, come da fotografie allegate alla comunicazione (doc. n. 47 che viene rammostrato). (ing. [redacted] ing. [redacted] *38. Vero che [redacted] in data 30.10.18, inoltrava la contestazione di cui * al capo che precede a [redacted] invitandola ad intervenire per risolvere la problematica (doc. n. 48 che mi viene rammostrato) (ing. [redacted] sig. [redacted] *39. Vero che [redacted] con comunicazione in data 31.10.18 (doc. n. 49 che mi viene rammostrato), manifestava a [redacted] la propria disponibilità ad un sopralluogo congiunto, che veniva effettuato, in data 08.11.18 alla presenza del direttore dei lavori ing. [redacted] al quale le parti concordemente conferivano incarico affinché verificasse il sistema di montaggio dei pannelli (doc. n. 45 che mi viene rammostrato). (ing. [redacted] ing. [redacted] ing. [redacted] *40. Vero che l'ing. [redacted] effettuava un sopralluogo in data 08.11.18 ed una verifica in data 22.11.18 (doc. n. 45 che mi viene rammostrato). (ing. [redacted] ing. [redacted] *41. Vero che l'ing. [redacted] dopo la verifica di cui al capo che precede, dichiarava che il montaggio era stato effettuato da [redacted] in maniera conforme alle istruzioni fornite da [redacted] in data 18.04.18 (doc. n. 31 che mi viene rammostrato). (ing. [redacted] ing. [redacted] *42. Vero che [redacted] in due occasioni e precisamente in data 28.03.18 ed in data 17.05.18, su richiesta della propria committente [redacted] s.p.a., si è trovata costretta ad installare nuovamente i pannelli non conformi al fine di proteggere da intemperie il trasloelevatore e le rulliere meccanizzate di movimentazione (doc. n. 50) (ing. [redacted] Sig. [redacted] geom. [redacted] sig. [redacted] *43. Vero che [redacted] che si era dichiarata disponibile a caricare il * 10 * Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 4d4a9f13e8ae2789 - Firmato Da: Giovanni Bonino Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 5154b80155675570 materiale dichiarato non conforme, si è presentata in cantiere in data 24.05.18 con il rimorchio carico di pannelli destinati ad un'altra consegna, non consentendo a [redacted] di caricare i pannelli come risulta dalla comunicazione e mail inviata da [redacted] a [redacted] in data 24.05.18 e dalle fotografie allegate alla stessa (doc. n. 46 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] sig. [redacted] *44. Vero che [redacted] a seguito della richiesta di liberare il cantiere della committente [redacted] s.p.a., ha provveduto propria cura e spese alla rimozione e trasporto dei pannelli. (ing. [redacted] sig. [redacted] *45. Vero che i pannelli di rivestimento del magazzino sono fissati ad una baraccatura di parete che non è rigidamente collegata con la struttura principale. (ing. [redacted] ing. [redacted] *46. Vero che la deformazione dei pannelli si è manifestata anche quando la struttura era ancora vuota ed inutilizzata e quando i pannelli erano a terra non movimentati. (ing. [redacted] sig. [redacted] geom. [redacted] ing. [redacted] *47. Vero che [redacted] s.r.l., in data 05.04.18, segnalava a [redacted] che la problematica dei pannelli avrebbe determinato un aggravio di costi, determinato da un lato dalle ore necessarie per i controlli e dall'altro dal fermo autogrù (doc. n. 25 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] geom. [redacted] *48. Vero che [redacted] s.r.l. ha effettuato presso il cantiere di [redacted] le attività aggiuntive di smontaggio pannelli non conformi e montaggio nuovi pannelli, operazioni di movimentazione, noleggio mezzi di sollevamento, selezione dei pannelli e [redacted] ha corrisposto a [redacted] s.r.l. per tali attività la somma complessiva di € 36.600,00 di cui alle n. 240 del 31.05.18 di € 5.000,00 + iva e n. 270 del 26.06.18 di € 25.000,00 + iva, come da dettaglio allegato alle fatture di [redacted] s.r.l. (doc. n. 43 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] geom. [redacted] sig.ra [redacted] *49. Vero che per i fatti per cui è causa, l'ing. [redacted] quale responsabile per [redacted] del cantiere di [redacted] si recava n. 11 presso quest'ultimo, e per tali trasferte [redacted] sosteneva un costo pari ad € 2.965,56 (doc. n. 51 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig.ra [redacted] sig.ra [redacted] *50. Vero che, in data 22.05.18, [redacted] ritirava dal cantiere con ddt n. 593 il materiale non conforme fornito da [redacted] ed in particolare n. 20 pannelli sp. 50 mm L=



12000 mm, n. 16 pannelli sp. 80 mm L= 12000 mm, n. 02 pannelli sp. 120 mm L= 12000 mm, e che tali pannelli sono in deposito presso [redacted] (doc. n. 40 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] 51. Vero che i pannelli di cui al capitolo che precede riportano stampata la data di produzione da parte di [redacted] come risulta dalle fotografie (doc. n. 57 che viene rammostrato). (ing. [redacted] sig. [redacted] geom. [redacted] 52. Vero che [redacted] per il trasporto dal cantiere di [redacted] alla propria sede del materiale dei pannelli di cui al capitolo che precede ha corrisposto a [redacted] di [redacted] snc la somma di € 440,00 oltre iva, di cui alla fattura n. 1/874 del 31.05.18 (doc. n. 52). * 12 * (ing. [redacted] sig.ra [redacted] 53. Vero che per la movimentazione del materiale di cui al punto che precede una volta giunto presso il magazzino dell'esponente, quest'ultima impiegava per n. 8 ore di lavoro il proprio dipendente sig. [redacted] e sosteneva un costo di € 210,96 (doc. n. 53). (ing. [redacted] sig. [redacted] sig.ra [redacted] 54. Vero che [redacted] progettava e realizzava le staffe per porre rimedio alla problematica della deformazione dei pannelli, impiegando per n. 8 ore di progettazione il proprio dipendente ing. [redacted] con un costo di € 504,48, mentre i costi di produzione sono pari ad € 6.450,00 (doc. n. 54). (ing. [redacted] ing. [redacted], sig.ra [redacted] 55. Vero che [redacted] l'ing. [redacted] per la redazione della perizia prodotta sub doc. n. 44 (doc. n. 55) ha richiesto a [redacted] la somma di € 1.500,00, oltre iva. (ing. [redacted] ing. [redacted] 56. Vero che il preventivo di [redacted] s.r.l. per lo smaltimento dei pannelli di cui al capitolo n. 50 del presente atto ammonta ad € 3.300,00, oltre iva (doc. n. 56). (ing. [redacted] 57. Vero che la sig.ra [redacted] in relazione alla controversia, per cui è causa, si è occupata della preparazione, invio e ricezione della corrispondenza, delle telefonate con la controparte ed i consulenti tecnici e legali, della ricerca e preparazione della documentazione. (ing. [redacted] sig.ra [redacted] 58. Vero che l'ing. [redacted] in relazione alla controversia per cui è causa, si è occupato delle attività di esame delle problematiche * 13 lamentate dalla committente e di ricerca delle soluzioni tecniche (ing. [redacted] ing. [redacted] 59. Vero che la sig.ra [redacted] in relazione alla controversia per cui è causa, si è occupata della quantificazione dei costi del personale di Sacma impiegato in relazione alle problematiche lamentate dalla committente (ing. [redacted] sig.ra [redacted] Generalità dei testi: 1. Ing. [redacted] residente in Courmayeur, strada [redacted] a. 2. Sig. [redacted] residente in Mottalciata, via [redacted] 3. Ing. [redacted] residente in Torino, via [redacted] n. 14. 4. Sig.ra [redacted] residente in Sagliano Micca, via della [redacted] Ing. [redacted] residente in Vercelli, via [redacted] 6. Sig.ra [redacted] residente in Donato, via [redacted] 7. Sig. [redacted] residente in Vergnasco, via [redacted] n. 90. 8. Sig. [redacted] residente in Rottofreno, via [redacted] 9. Sig. [redacted] residente in Piacenza, via [redacted] 10. Ing. [redacted] c/o [redacted] s.p.a. Milano. 11. Sig. [redacted] c/o [redacted] s.p.a. Milano. 12. Geom. [redacted] c/o [redacted] s.p.a. Milano.

Si chiede ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, senza inversione dell'onere probatorio, con il seguente mandato: "Esaminati gli atti e i documenti di causa, descriva il ctu i pannelli - venduti da [redacted] a [redacted] ritirati da quest'ultima presso il cantiere di [redacted] ed in deposito presso la sede della medesima - oggetto dell'ordine n. 904/17, dell'ordine n. 213/18 e dell'ordine in data 18.04.18 con conferma d'ordine di [redacted] A005161. Verifichi il ctu se gli stessi siano affetti dai difetti di conformità di cui al "modulo di non conformità fornitore n. 1270/17", di cui al "modulo di non conformità fornitore n. 348/18", di cui al "modulo di non conformità fornitore n. 492/18" e da altri diversi difetti di conformità denunciati da [redacted] a [redacted] come risulta dalla documentazione prodotta nel presente giudizio. Indichi il ctu quanti siano i predetti pannelli forniti da [redacted] a [redacted] affetti dai difetti di conformità come sopra riscontrati".

NEL MERITO Previe le declaratorie del caso. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni assunte nei confronti di [redacted] con i rapporti contrattuali di cui alla narrativa degli scritti difensivi attorei, per le ragioni ivi indicate. Accertarsi e dichiararsi che non sono dovute da parte attrice a parte convenuta le somme di cui alle fatture di [redacted] esposte in narrativa degli scritti difensivi attorei, per le ragioni ivi indicate.

Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui agli scritti difensivi attorei, al pronto pagamento in favore di parte attrice della capital somma di € 37.787,16 di cui alla nota di accredito n. 5449 del 31.05.18 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore accertanda), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di della domanda al soddisfo.

Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui agli scritti difensivi attorei, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice pari alla complessiva somma di € 61.940,56, oltre iva ove applicabile, (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore accertanda), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di della domanda al soddisfo.

IN OGNI CASO Con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario del di entrambi i gradi di giudizio.

PER L'APPELLATA [redacted]

Nel merito: Voglia l'Il.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, con la conferma integrale dell'appellata sentenza. In via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione di talune prove orali dedotte dall'appellante si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando quali testi i sigg.ri [redacted] c/o [redacted] [redacted] c/o [redacted] Con vittoria di spese e competenze in relazione al presente grado di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Como, con sentenza del 10.10.20, ha rigettato la domanda principale proposta da [REDACTED] spa, volta a ottenere sia il riconoscimento del danno patito a seguito dell'inadempimento del contratto per la fornitura e posa in opera di pannelli da parte di [REDACTED] spa, per un importo commisurato in € 61.940,56, che il riaccredito del pagamento della somma di € 37.787,16 di cui alla nota di accredito n. 5449 del 31.05.18.

In particolare il tribunale, qualificato il rapporto contrattuale i termini di compravendita, ha preso atto che i pannelli consegnati corrispondevano all'ordine effettuato dall'acquirente e che non avevano difetti estrinseci, avendo piuttosto subito una deformazione dopo il montaggio, di talchè si era fatto luogo alla loro sostituzione essendo gli stessi inadatti ad essere montati sul tipo di magazzino su cui erano stati installati. L'acquirente aveva accettato il ritiro del materiale e la sostituzione dei pannelli previo pagamento della relativa differenza.

A fronte della assenza di prova che la venditrice fosse consapevole delle caratteristiche tecniche che i pannelli dovevano avere, e della accettata conformità di quanto consegnato a quanto ordinato, ha ritenuto che la errata scelta dei pannelli non idonei all'utilizzo cui erano destinati non potesse ricadere sul venditore.

Ha escluso pertanto un obbligo al risarcimento del danno in assenza di un inadempimento colpevole. In ordine alla domanda di [REDACTED] volta alla restituzione di importo oggetto di nota di accredito n. 5449, il tribunale ha accertato che i pannelli viziati sostituiti non erano stati restituiti, con il conseguente venir meno della sinallagmaticità del rapporto.

Ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta [REDACTED] volta ad ottenere il pagamento di euro 21.231,05.

Infine ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.

Sacma ha proposto appello e, nell'avanzare istanze istruttorie consistenti in prova per testi e ammissione di ctu volta a verificare l'esistenza di mancanza di conformità, ha censurato la sentenza impugnata svolgendo motivi così di seguito compendati:

- a) Contratto intercorso tra le parti e sua esecuzione: a seguito di subappalto per la realizzazione di magazzino autoportante presso la committente [REDACTED] su indicazione di quest'ultima [REDACTED] aveva chiesto la fornitura di pannelli per realizzare impianto simile a quello realizzato nel 2012; nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito della consegna e della loro installazione, i pannelli si erano deformati, per cui era emerso che le cause delle deformazioni risiedessero in qualità intrinseche del prodotto e non nella modalità di movimentazione e installazione; [REDACTED] aveva pertanto provveduto al ritiro del materiale e sostituzione con pannelli di spessore 80 mm, pannelli anch'essi rivelatisi in buona parte non idonei. L'azione non inerte solo i danni conseguenti di vizi dei pannelli dopo l'installazione ma la loro inadeguatezza anche prima del montaggio;
- b) Erronea decisione sulla interpretazione della domanda e valutazione dei fatti, mancata ammissione prove: il giudice ha ritenuto non provato che [REDACTED] avesse reso nota la destinazione dei pannelli nonostante l'ordine fosse stato perfezionato dopo l'offerta/ indicazione di [REDACTED] con l'indicazione dello spessore dei pannelli e le istruzioni per il montaggio. Già nella fase della conclusione e prima della esecuzione il venditore avrebbe dovuto non dare indicazioni di acquisto di pannelli dello spessore di 50mm in quanto inadeguati, come successivamente riconosciuto; anche i pannelli con spessore da 80 mm si sono rivelati in parte inadeguati prima ancora della movimentazione/ montaggio; [REDACTED] si è resa responsabile per avere indotto ad acquistare materiali inadatti, per avere suggerito sistemi di montaggio inadatti, per avere fornito materiale intrinsecamente viziato;
- c) Erroneità della decisione in ordine al credito di 37.787,16: si tratta di credito pacificamente dovuto in quanto riconosciuto sia con nota di riaccredito n.5449 del 31.5.18 che negli scritti difensivi, ma



che è stato posto in compensazione con un controcredito insussistente, non provato; il giudice ha mal governato le regole sull'onere probatorio in quanto vi è prova della restituzione dei pannelli e [REDACTED] ha ammesso di averli ricevuti; il mancato ritiro di 30 pannelli offerti in restituzione a [REDACTED] attiene altro capo della sentenza.

Parte appellata [REDACTED] si è costituita e, nel richiamare la ricostruzione dei fatti offerta con la comparsa di primo grado, ribadita la opposizione alla ammissione delle istanze istruttorie, ha chiesto la reiezione dell'appello.

All'udienza del 11.11.2021, disposta la trattazione con le modalità di cui all'art 83 DL 18/20, dato atto della rituale precisazione delle conclusioni delle parti, sono stati assegnati i termini per le conclusionali e le repliche.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.0 L'appellante ha individuato la domanda che involge i primi due motivi di appello quale risarcimento dei danni conseguenti ai vizi dei pannelli, anche prima della loro installazione, individuando l'inadempimento del venditore nel non avere fornito pannelli idonei, nonché carenti di istruzioni di montaggio.

Sacma ha quindi censurato la sentenza per non avere visto riconosciuti i danni patrimoniali subiti, costituiti dai maggiori esborsi cui si è trovata a far fronte in conseguenza dell'inadempimento di [REDACTED]

Ha richiamato le poste di danno enucleate in primo grado, individuabili sulla scorta dell'atto introduttivo del giudizio (p. 11, 12 atto di citazione punti da 59 a 71), per un totale di euro € 50.371,00, oltre iva, nonché la somma di € 11.569,56, oltre iva (pari al costo di € 6,00 in più sostenuto per ogni mq di prodotto avente 80 mm di spessore consegnato in sostituzione di quello avente 50 mm di spessore), per un totale ammontare di danno pari a euro 61.940,56 oltre iva.

1.1. In primo luogo l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non abbia valutato la violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale della venditrice consistente nel fatto che Lattonedil non abbia fornito informazioni sulle modalità di assemblamento del prodotto.

Tale impostazione presuppone che il contratto di compravendita concluso tra le parti contemplasse obbligazioni aggiuntive a carico del venditore, con ciò dando ingresso alla prospettiva che i difetti della fornitura non fossero inerenti alla intrinseca natura del prodotto, quanto alla compatibilità dello stesso con il tipo di opera a cui la fornitura era destinata.

Vale richiamare il principio secondo cui “ *L'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (da ultimo Cass.Sez. 2, Ordinanza n. [1218](#) del 17/01/2022; Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n. 3527 del 1993)* ”

E' incontestato che i pannelli consegnati erano corrispondenti all'ordine perfezionato da [REDACTED] in data 19.9.2017.



L'offerta di [REDACTED] del 4.5.2017 fa riferimento agli accorgimenti da adottare in fase di montaggio, accorgimenti ribaditi in sede di nota del 17.7.2017 (doc 1 e 2 Fasc [REDACTED] I grado) e che non hanno formato oggetto di richiesta di ulteriori chiarimenti fino al perfezionamento dell'ordine e all'avvio del montaggio.

In sede di conferma d'ordine è indicato "Per movimentazione, stoccaggio e trasporto del materiale si rimanda alle relative istruzioni indicate sui ns cataloghi e sul foglio informativo posto all'interno di ogni pacco"(doc. 4).

Di fatto l'appellante, stante l'articolazione istruttoria svolta, ha ammesso che [REDACTED] si è rivolta a [REDACTED] chiedendo che i pannelli avessero le stesse caratteristiche "estetiche di quelle del magazzino adiacente realizzato nel 2012" (cap 3 istanza istruttoria atto appello).

Sempre l'articolazione istruttoria depono per una conoscenza successiva ai fatti di causa della emersa necessità di sostituzione dei pannelli forniti per il magazzino di [REDACTED] nel 2012 (cap 6,7 istanza istruttoria atto appello).

Non è provato che [REDACTED] abbia ricevuto richieste e specifiche tecniche in base alle quali sarebbe stato corrispondente a diligenza indicare una tipologia di prodotto diversa da quella fatta oggetto di interesse e di conseguente ordine, ordine che dà conto di esperite valutazioni anche da parte del direttore dei lavori (doc 3 Fasc [REDACTED] I grado).

Non può trascurarsi come i pannelli sono stati destinati a costituire la copertura di una struttura metallica autoportante di dimensioni notevoli, sicché l'ordine avrebbe dovuto essere stato preceduto da un elaborato progettuale. La tipologia di pannello da ordinare doveva essere quindi decisa da [REDACTED] fin dall'inizio, essendo un operatore esperto che, svolgendo l'attività di fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture (come indicato nella descrizione sintetica dal registro imprese doc 1 e 2 fase I grado [REDACTED]) doveva ben individuare lo spessore del materiale da utilizzare e le conseguenze dell'utilizzo di un materiale di spessore inferiore, e quindi più economico, come quello ordinato.

La nota del 27.10.2017 (doc 5 [REDACTED] citata da [REDACTED] (p 15 appello) attiene indicazioni di consegna e non è corredata da disegni; quand'anche fosse stata corredata di disegni, come allegato dall'appellante, il dato non avrebbe mutato la specificità di indicazioni che potessero anche solo sollecitare una riserva nell'evasione dell'ordine effettuato.

Pacifico che [REDACTED] ha subappaltato il montaggio a [REDACTED] S.r.l.

Con nota del 13.12.2017 venivano segnalate deformazioni dei pannelli "integri e senza difetti ma qualche giorno dopo il montaggio hanno iniziato a mostrare pieghe" (doc 11 Fasc I grado [REDACTED]) cui seguiva invio di modulo di non conformità 1270/ 17 (doc 12). Seguiva interlocuzione in cui la venditrice individuava la causa della problematica nella "eccessiva sollecitazione del materiale in fase di movimentazione e montaggio" (nota 15.12.2017 doc 14 fase I grado [REDACTED]).

In data 12.2.2018, a seguito di sopralluogo, l'individuazione della problematica veniva confermata come "non riconducibile al prodotto in sé", con l'ulteriore chiarimento inerente il fatto che "la dilatazione del materiale a seguito del delta termico che si va a creare sui pannelli " richiede " l'adozione di accorgimenti in fase di installazione (doc 17).

In data 23.02.18, [REDACTED] inviava a [REDACTED] l'ordine n. 213/18 per la fornitura di nuovo materiale (pari a n.12 pannelli), sempre di spessore 50 mm, in sostituzione di quello montato e rivelatosi inidoneo (doc. n. 18 fase I grado [REDACTED]).

Per tale fornitura, [REDACTED] emetteva la fattura n. 2958 del 31.03.18 (doc. n. 19 fase I grado [REDACTED]).

In data 29.3.2018 veniva inoltrato modulo n 348/ 18 di non conformità, in ragione di riscontrate ammaccature sulle superfici di due dei pannelli dei primi due pacchi consegnati e destinati a sostituire quelli oggetto della prima commessa. Veniva pertanto richiesta la riproduzione di tutto il lotto o l'invio di un tecnico per analizzarli (doc 21 , doc 22). Tali pannelli di 50 mm risultati difettati ab origine non sono stati montati e sono stati sostituiti.



Quanto sopra esposto consente di ritenere infondate le doglianze dell'appellante in merito alla dedotta responsabilità di [REDACTED] per inadempimento dipendente dalla fornitura di pannelli inadeguati in relazione all'uso che doveva essere fatto, vertendosi in materia di vendita di materiale individuato, per di più destinato alla costruzione di un manufatto passibile di progettazione.

La scelta del materiale idoneo alla tipologia di opera da realizzare competeva a [REDACTED] che non ha diritto a rivalersi dei costi (p 18 appello) per le attività di montaggio e smontaggio dei pannelli, integri alla consegna, svolte da [REDACTED] S.r.l. da gennaio a fine aprile 2018 (doc 43), tantomeno degli ulteriori costi per movimentazione interna del materiale, progettazione o attività dei propri tecnici o professionisti incaricati (doc 44, 55 perizia di parte Ing [REDACTED] nonché dei propri dipendenti per la gestione della problematica, non imputabili a controparte.

1.2 Altra posta di danno viene ad essere ancorata alla fornitura di pannelli dello spessore di 80 mm.

A fronte della non appagante ricostruzione cronologica rassegnata dall'appellante, attesa la parziale sovrapposizione di problematiche inerenti la originaria fornitura e quella avente ad oggetto i pannelli sostituiti di diverso spessore, appare opportuno effettuare una ricognizione e richiamare che dopo il sopralluogo congiunto il 6.4.2018, in data 12.4.2018 [REDACTED] ha proposto di sostituire i pannelli con altri di spessore 80 mm. Tale proposta di sostituzione dei pannelli di spessore 50 mm con quelli da 80 mm è stata avanzata al fine di risolvere le problematiche emerse per *“le modalità di installazione prescelta”* (nota 12.4.2018 [REDACTED] doc 27 fascicolo I grado [REDACTED] richiamata a p 15 appello).

Con successiva nota del 17 aprile la venditrice ha confermato la inidoneità del materiale utilizzato in precedenza in ragione della *“sua composizione, della lunghezza e della luce tra gli appoggi”*, raccomandando *“l'utilizzo di un numero adeguato di fissaggi”* (doc 28), indicando la differenza di prezzo.

In data 18.04.18 [REDACTED] inviava la conferma d'ordine n. A 00 5161 dei nuovi pannelli, con strato isolante di spessore 80 mm, chiedendo l'emissione di una bolla di reso merce per materiale non conforme onde poter emettere la relativa nota di accredito (doc. n. 30).

A seguito di emissione di reso merce da parte di [REDACTED] (doc 32) [REDACTED] ha emesso nota di accredito n 5449 per i pannelli sostituiti e ritirati per euro 37.787,16 (doc. 33).

Nel prosieguo del rapporto, con nota 492/ 18 del 9.5.2018, Sacma ha rappresentato che alcuni dei pannelli oggetto dell'ordine in sostituzione, di spessore 80 mm, consegnati il 26.4.2018, presentavano delle ammaccature diffuse sulle superfici (doc 34). In data 11.5.2011 seguiva comunicazione inerente un pannello avente *“cordone di saldatura cortiguo la linea di giunzione”* (doc 36).

In data 18.5.2018 veniva riscontrata da [REDACTED] la presenza *“a terra”* di 12 pannelli che venivano quindi scartati per essere sostituiti con consegna programmata il 24 maggio, attesa la comunicazione inerente la quantità e dimensioni dei pannelli del 17.5.2018 (doc 38, 39).

Nel frattempo, il 17.5.2018, [REDACTED] comunicava che avrebbe montato i pannelli provvisori a meno che la consegna dei pannelli definitivi fosse perfezionata il 19.5.2018.

In data 22.05.18 [REDACTED] ritirava dal cantiere il materiale di cui al ddt n. 593, compresi n. 30 pannelli di cui n. 12 difettosi sp. 80 mm e n. 18 difettosi sp. 50 mm, (doc. n. 40).

In data 08.06.18, [REDACTED] segnalava a [REDACTED] la presenza di un altro pannello che presentava il problema dell'imbozzamento (doc. n. 41) e [REDACTED] in data 12.06.18 si impegnavo a sostituirlo (doc. n. 42).

Infine in relazione alle problematiche inerenti i pannelli di spessore di 80 cm l'appellante:



- a) ha allegato di avere subito un danno per il trasporto del materiale difettato, accantonato in ragione della convenuta sostituzione, dal cantiere al proprio deposito (p. 18 appello);
- b) chiedendo altresì il ristoro della differenza del costo dei pannelli da 80 mm, non potuti addebitare alla committente in quanto “*tardivamente e colpevolmente evidenziati da [REDACTED] per un ammontare di euro € 14.114,86 (p 19 appello).*”

Incontestato che in data 22.05.18 [REDACTED] ritirava dal cantiere il materiale di cui al ddt n. 593, compresi n. 30 pannelli di cui n. 12 difettosi sp. 80 mm e n. 18 difettosi sp. 50 mm, per depositarli presso il proprio cantiere, senza procedere alla restituzione in favore di [REDACTED] (doc 46). Emerge dalla mail del 24.5.2018 che l'autotreno di [REDACTED] incaricato del ritiro della merce, “*presentato in cantiere alle ore 11,00 e non alle ore 7,00*” non aveva potuto procedere in quanto il rimorchio presente in loco era occupato con altre lavorazioni.

L'appellante ha esposto di avere sostenuto costi per il trasporto del materiale scartato, nonché per la movimentazione del materiale una volta giunto presso il magazzino (p 11 e 12 atto citazione, p. 18 appello con richiamo doc. 52, 53). Ha inoltre chiesto il ristoro del costo preventivato, non sostenuto, per lo smaltimento (p 18 appello doc 56).

Pacificamente i beni oggetto di sostituzione non sono stati restituiti e [REDACTED] si è presentata per perfezionare il ritiro.

Dal suo canto [REDACTED] ha emesso fattura in quanto i beni non sono stati riconsegnati.

Le spese sostenute da [REDACTED] attengono il rapporto interno con il suo committente, in quanto trattasi di attività dipendente da una propria scelta inerente l'organizzazione dei propri mezzi, poiché i pannelli dovevano essere ritirati da [REDACTED] come concordato.

Quanto alla posta di danno consistente nel sovrapprezzo di € 6,00/mq applicato da [REDACTED] nelle fatture n. 4003 del 30.04.18 e n. 5430 del 31.05.18 rispetto al prezzo inizialmente concordato per la fornitura originaria deve richiamarsi quanto sopra esposto in ordine alla comune decisione di fare luogo alla sostituzione dei pannelli di spessore 50 mm con quelli da 80 mm al fine di risolvere le problematiche emerse. Tale sostituzione non è stata conseguenza di una riconosciuta inidoneità assoluta del materiale fornito, ma di una inadeguatezza in relazione alla tipologia di opera da attrezzare e alla necessità di impostare accorgimenti che, per il fatto stesso di avere costituito oggetto di rimostranza in ordine ad una non esaustiva informazione, non è provato siano stati adeguatamente adottati.

1.3 Il supplemento istruttorio richiesto, la cui mancata ammissione è fatta oggetto di censura, non muterebbe la ricostruzione operata.

I fatti rilevanti sono in ultima sostanza provati mediante documentazione in atti, mentre sono inammissibili le articolazioni che mirano a introdurre elementi valutativi.

La ctu richiesta ha ad oggetto i pannelli scartati e non montati, depositati presso [REDACTED] quindi materiale non utilizzato e passibile di restituzione quale reso.

2. In ordine alla censura inerente la decisione sul credito di euro 37.787,16, oggetto di quello che è stato sopra emucleato come motivo di appello sub c), la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di riaccredito sul presupposto dell'assenza di prova della restituzione dei pannelli e conseguente assenza di sinallagmaticità del rapporto¹.

¹ Si riporta per comodità “*Va poi rigettata anche la domanda di condanna al riaccredito dell'importo relativo ai pannelli sostituiti e ritirati. Infatti, a fronte della nota di accredito n. 5449 del 31.05.18 per € 37.787,16 emessa dalla società convenuta in favore della società attrice non risulta provato che quest'ultima abbia mai riconsegnato i pannelli viziati, con la conseguenza che, venendo meno la sinallagmaticità del rapporto, a prescindere dalla nota di riaccredito emessa, non può essere riconosciuta alcuna somma*”



In via di fatto è provata la restituzione dei pannelli da 50 mm trasportati con ddt 520,523, 524.

Come correttamente rilevato dall'appellante, i pannelli che non sono rientrati nella disponibilità di [REDACTED] sono quelli riconosciuti come difettati già prima del montaggio, difettosi ab origine in base ad un esame effettuato de visu, che risultano stati trasportati dal cantiere alla sede di [REDACTED] e per i quali vi è stata interlocuzione sulla addebitabilità dell'omesso carico all'arrivo del tir incaricati da [REDACTED] della presa in consegna.

Il passaggio della sentenza sembra pertanto equivocare sulla partita dei 30 pannelli oggetto di omessa riconsegna, essendo non contestato nonché provato che i pannelli da 50 mm oggetto della nota di accredito n 5449 sono stati ritirati da [REDACTED] in data 2.5.2018, a seguito di nuovo ordine del 18.4.2018 avente ad oggetto i pannelli da 80 mm destinati a sostituire la partita originariamente commissionata.

L'importo non è dovuto in ogni caso, per una ragione diversa dalla mancata restituzione dei pannelli.

[REDACTED] ha sostenuto la debenza della restituzione dell'importo oggetto di nota di accredito sul presupposto della sostituzione della partita per vizi riconosciuti dalla venditrice [REDACTED]. Invero è stato dato corso alla sostituzione dei beni, o meglio ad un nuovo ordine con il ritiro dei beni precedentemente venduti, in costanza di un esplicito mancato riconoscimento dei vizi dei pannelli, valorizzando piuttosto la inidoneità della commessa a soddisfare le esigenze del cliente [REDACTED]. In tal senso la mail del 18.4.2018 [REDACTED] nel confermare l'ordine A 005161, avente ad oggetto i pannelli da 80 mm, ha ribadito l'applicazione del prezzo in aumento di 6 E/ mq, anticipando la compensazione delle partite contabili, previa emissione bolla di reso utile ad emettere nota di accredito.

[REDACTED] ha confermato *"l'acquisto dei pannelli sostitutivi di quelli non conformi con la differenza di costo indicata nella vostra del 12 u.s."* seppure esplicitando di non liberare la venditrice da responsabilità per il pregresso (doc 29 fasc. I grado [REDACTED]). Non risulta quindi provato che la sostituzione della fornitura dei pannelli da 50 mm sia stata adottata in ragione del riconoscimento dei vizi della fornitura da parte di [REDACTED] ma emerge piuttosto che ciò sia avvenuto per fare fronte alla risoluzione della problematica emersa e a seguito di confronti e interlocuzioni tecniche (doc 26,27, 28 fasc. I grado [REDACTED]).

Altra e diversa questione investe il fatto che alcuni dei pannelli della nuova commessa siano stati contestati come difettati prima del montaggio e sostituiti.²

Infine la fornitura di pannelli dello spessore di 80 mm è stata effettuata a fronte della riconsegna della partita di pannelli di mm 50, la cui inidoneità non è riconosciuta come addebitabile a [REDACTED]. [REDACTED] emetteva le fatture 4003 del 30.04.18, dell'importo di euro 51.075,63, e n. 5430 del 31.05.18, dell'importo di euro 4207,61 (doc. n. 35 riportanti "Rif Vs Ord RIFACIMENTO").

I pannelli di 80 mm oggetto dell'ordine A 005161 del 18.4.2018 sono stati utilizzati e montati.

[REDACTED] nei propri scritti ha ammesso di non avere provveduto al pagamento in quanto *"non dovute in ragione dell'inadempimento della convenuta"* (punto 56 atto di citazione).

Il fatto costitutivo oggetto di allegazione utile a fondare la pretesa consiste nella emissione della nota di accredito.

² In atti vi è interlocuzione sull'accantonamento di n 12 pannelli facenti parte della nuova commessa, pannelli per i quali è stata riscontrata la non conformità e che sono stati sostituiti senza addebito alcuno (doc 37, 38, 39 fasc I grado [REDACTED]).



Dal suo canto [REDACTED] ha proceduto ad una compensazione contabile tra quanto oggetto di debito per come risultante dalla emissione delle predette fatture e la nota di accredito emessa a fronte del ritiro dei pannelli da 50 mm non utilizzati.

Trattasi di quella che viene definita “compensazione impropria”, in quanto è stata prospettata una elisione di poste di dare e avere originate da un unico rapporto (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28469 del 15/12/2020; Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019).

La richiesta di pagamento da parte di [REDACTED] dipende quindi dal mancato riconoscimento della compensazione contabile operata da [REDACTED] essendo stata a monte dedotta l'insussistenza della partita di credito dipendente dalla fatturazione dei pannelli da 80 mm, in quanto oggetto della sostituzione di beni riconosciuti viziati dalla parte venditrice.

Seppure la domanda riconvenzionale avanzata da [REDACTED] avente ad oggetto la richiesta di condanna di [REDACTED] al pagamento di 21.231,05, rigettata in primo grado, non è stata oggetto di appello incidentale, il giudicato copre il capo che inerisce il riconoscimento del credito di euro 21.231,05 in favore di [REDACTED] mentre non copre l'autonomo capo che inerisce il rigetto della condanna al riaccredito dell'importo di 37.787,16 in favore di [REDACTED].

In tema di efficacia del giudicato in relazione a capi della sentenza è stato osservato che «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione». (Cass. n. 21566 del 18/09/2017; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021). È stato altresì precisato che “costituisce capo autonomo della sentenza — come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno — solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscono mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (v. Cass. 30/10/2007, n. 22863).

La debenza della restituzione a [REDACTED] dell'importo oggetto di nota di accredito è stata oggetto di eccezione in via autonoma, atteso che [REDACTED] ha opposto alla pretesa dell'appellante un fatto estintivo, modificativo, impeditivo idoneo ad elidere la pretesa dell'appellante.

A fronte della nota di accredito riferita ai pannelli di 50mm restituiti, oggetto di ordine del settembre 2017, non è contestato che vi sia stato un secondo ordine, in data 18.4.2018 concernente i pannelli da 80mm, incontestata la consegna di tali beni.

Viene in rilievo il principio secondo cui “mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l'eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un'autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012, Rv. 621661). Si è quindi chiarito che “La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati a loro fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, e in base ai quali si chieda la



reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande“(Corte di Cassazione - Sezione III civile – Sentenza 25 ottobre 2016 n. 21472).

Emerge dunque che [REDACTED] ha allegato un fatto diverso da quello allegato dall'attore a supporto della domanda, il diritto di credito fondato sulla consegna dei pannelli da 80 mm, nel che si esplicita l'esercizio del potere di eccezione della parte, e ha assolto il proprio onere funzionale a fornire la dimostrazione in giudizio di tale fatto, sia pure al solo fine di paralizzare la pretesa restitutoria.

L'appello sul punto risulta dunque non conducente alla riforma del capo impugnato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Le spese del secondo grado di giudizio vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, adottando come parametro i valori medi.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 co 1 quater DPR 115/02 atteso l'integrale rigetto dell'appello.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] s.p.a. avverso la sentenza n. 861/2020 del Tribunale di Como così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 9515,00;
- 3) Raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante *ex* art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il Consigliere est

Roberta Nunnari

Il Presidente

Mariarosa Busacca

